CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSORTILI IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Ambito di applicazione e Oggetto

Il presente regolamento adottato dall'Assemblea consortile in attuazione di quanto previsto all'art.8 bis e all'art. 12 dello Statuto, disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle adunanze degli Organi collegiali del Consorzio: Assemblea e Consiglio di Amministrazione.
Ai fini del presente regolamento per adunanze in modalità telematica si intendono le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono quando uno o più componenti partecipino a distanza, in modalità sincrona e simultanea, da luoghi diversi dalla sede fisica stabilita per la convocazione, mediante l'utilizzo di idonea strumentazione tecnologica comunque denominata.
La partecipazione in videoconferenza riguarda anche il Revisore dei conti nei termini previsti all'art. 4 e può riguardare uno o più Dirigenti o Funzionari consortili competenti per le materie oggetto di trattazione, nonché figure estranee al Consorzio esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono invitate.

2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

Per la partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi in modalità telematica deve essere garantita la disponibilità di tecnologie idonee a consentire la comunicazione in tempo reale fra tutti i partecipanti e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad assicurare:
- la massima riservatezza delle comunicazioni
- l'identificazione dei partecipanti
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i presenti che consenta ai Componenti degli Organi di partecipare, di prendere visione degli atti e della documentazione relativa agli argomenti in discussione, di intervenire in tempo reale alla discussione e di prendere parte alla votazione.

Le succitate garanzie devono essere assicurate anche dagli strumenti utilizzati e dal luogo dal quale la persona che partecipa da remoto effettua il collegamento.
Le riunioni in videoconferenza si svolgono con piattaforme telematiche cui i Componenti sono invitati ad accedere con specifico invito di volta in volta generato o con apposite credenziali ad uso personale.

3. Convocazione delle sedute

La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto e deve contenere l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità in videoconferenza.

La richiesta motivata da parte dei componenti dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione ad essere autorizzati alla partecipazione in modalità telematica deve essere formulata al Presidente e/o al Direttore.
In base all'applicativo o al sistema telematico adottato dal Consorzio, al consigliere che avrà fatto richiesta di partecipazione da remoto sarà consentito l'accesso alla riunione o saranno comunicate le credenziali per l'accesso in tempo utile per partecipare alla riunione sin dall'inizio.

4. Partecipazione alle sedute

Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
Il Componente che partecipa da remoto lo fa personalmente e in forma del tutto riservata garantendo il rispetto della segretezza, l'impegno esclusivo per la seduta e modalità consone al ruolo. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente paragrafo.
In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente il Componente collegato da remoto deve comunicare espressamente tale volontà al fine della verbalizzazione dell'assenza. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze.
Nel momento in cui sono in corso interventi di altri partecipanti è preferibile che i microfoni di coloro che sono collegati da remoto restino disattivati al fine di evitare interferenze.

5. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

La seduta si considera tenuta nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo che sarà indicato nella convocazione per la partecipazione in presenza in cui dovrà sempre trovarsi il Presidente o il Vice Presidente, in caso di assenza del primo ed il Segretario.
Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno tutti i partecipanti devono essere identificati da colui che presiede la riunione e dal Segretario mediante riscontro all'appello nominale per poter verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
Modalità particolari di intervento e votazione che si rendano necessarie sono definite all'inizio della riunione dal Presidente esponendo ai partecipanti le misure operative per assicurare l'ordine, l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese. Colui che partecipa da remoto (Consigliere o Revisore) potrà comunicare la volontà di intervenire durante la discussione anche tramite chat.
Nel verbale della riunione e negli atti deliberativi adottati viene dato atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica, nonché dei Componenti intervenuti tramite tale modalità.
Qualora non sia possibile garantire l'effettiva partecipazione del Componente a prendere parte alla seduta in modalità telematica, per qualsiasi motivo di natura tecnica o per problemi di connessione che non consentano il ripristino del collegamento in tempi brevi, lo stesso sarà considerato assente giustificato, ne verrà dato atto a verbale e si procederà al ricalcolo del numero dei presenti e alla verifica del numero legale. Il Presidente potrà, in alternativa, disporre una sospensione temporanea dei lavori per consentire il ripristino, se possibile, del collegamento.

Qualora la manifestazione del voto debba avvenire in forma palese dovrà essere garantito l'accertamento dell'identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
Ferma restando la regola della votazione in forma palese, qualora la votazione debba avvenire, ai sensi dello Statuto, a scrutinio segreto la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressioni del voto e/o l'utilizzo di schede telematiche che garantiscano la segretezza del votante. Fintantoché non sarà disponibile tale applicativo o sistema alternativo, la seduta con votazione a scrutinio segreto dovrà svolgersi in presenza.

6. Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, per le sedute svolte anche in modalità telematica trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti dettate per la convocazione, svolgimento e validità delle ordinarie sedute.
Il Presidente, in caso di situazioni eccezionali e di carattere emergenziale può temporaneamente derogare a quanto previsto dal presente regolamento, adeguandolo alle esigenze straordinarie del caso, al fine di consentire comunque lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica.
In ogni caso le modalità straordinarie adottate ai sensi del comma 3 devono garantire il rispetto dei criteri di collegialità, trasparenza, verifica e segretezza e l'utilizzo di sistemi tecnologici che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

7. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione

Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n.13/2025 del 13/3/2025 resa esecutiva dalla Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione con nota n.173.790 del 4/42025